



L'avvocato non deve abusare del processo con onerose o plurime iniziative giudiziali ingiustificate

L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66 cdf, già art. 49 codice previgente).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Bertolini\), sentenza n. 127 del 25 giugno 2021](#)

L'esercizio di attività professionale (anche non riservata) in periodo di sospensione

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, durante il periodo di sospensione, svolga attività professionale, quand'anche per questa non fosse richiesta l'assistenza tecnica dell'avvocato (*Nella specie, trattavasi di un tentativo di conciliazione nell'ambito di una controversia di lavoro*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Baldassarre\), sentenza n. 126 del 25 giugno 2021](#)

NOTA:

In senso conforme, tra e altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 44 del 18 marzo 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraudo), sentenza n. 56 del 16 giugno 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza n. 177 del 19 dicembre 2019.

Esercizio di attività professionale in periodo di sospensione: la buona fede non scrimina l'illecito

Per la configurabilità dell'illecito disciplinare è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato, senza che abbia rilievo la consapevolezza di violare un precetto disciplinare, ragione per cui l'asserita buona fede dell'incolpato non priva di rilevanza la condotta tenuta *(Nel caso di specie trattavasi di esercizio di attività professionale in periodo di sospensione cautelare, la cui efficacia esecutiva l'incolpato riteneva sospesa dalla mera proposizione dell'impugnazione al CNF)*.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Baldassarre\), sentenza n. 126 del 25 giugno 2021](#)

NOTA:

In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 26 del 20 febbraio 2021.

La sospensione cautelare ha la funzione di tutelare la
dignità e il prestigio dell'Ordine forense

La sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012) non ha natura di sanzione disciplinare, costituendo piuttosto un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, svincolato dal procedimento disciplinare (di cui non presuppone la apertura), la cui ratio va individuata nell'esigenza di tutelare e salvaguardare la dignità e il prestigio dell'Ordine forense.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Baldassarre\), sentenza n. 126 del 25 giugno 2021](#)

L'impugnazione della sospensione cautelare non ne sospende l'immediata efficacia esecutiva

La sospensione cautelare -che non ha natura di sanzione disciplinare- è immediatamente esecutiva sin dalla data di sua notifica e l'eventuale impugnazione al CNF non ha effetti sospensivi dell'esecuzione, giacché sarebbe altrimenti vanificata la *ratio* stessa dell'istituto in parola.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Baldassarre\), sentenza n. 126 del 25 giugno 2021](#)

Sanzione deontologica e precedenti disciplinari

In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Bertollini\), sentenza n. 127 del 25 giugno 2021](#)

I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all'assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Bertollini\), sentenza n. 127 del 25 giugno 2021](#)

La *suitas*, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell'illecito disciplinare

Ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la "*suitas*" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Bertollini\), sentenza n. 127 del 25 giugno 2021](#)

